



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

**CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI ALIMENTI, MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI.
DELEGA ADOZIONE AZIONI DI CUI ALL'ART. 138 DEL REGOLAMENTO (UE) 625/2017 IN CASO DI ACCERTATA NON CONFORMITÀ.**

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3302 del 28/05/2021

Premesso che:

1. il Regolamento (UE) 625/2017 rappresenta la norma quadro per l'organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi, delle norme della salute e del benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari. Gli stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione del rischio e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del suddetto regolamento;
2. l'attuazione dei controlli ufficiali in Italia è affidata alle Autorità istituzionalmente competenti tra cui le Aziende Sanitarie Locali (ASL) anche ai sensi del D. Lgs. n. 27 del 02/02/2021 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
3. I controlli ufficiali vengono effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione (comma 2, art. 1 regolamento UE 2017/625) in relazione a:
".....
 - a) *gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;*
 - b) *l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;*
 - c) *i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;*
 - d) *le prescrizioni in materia di salute animale;*
 - e) *la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;*
 - f) *le prescrizioni in materia di benessere degli animali;*
 - g) *le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;*
 - h) *le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;*
 - i) *la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;*
 - j) *l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.....";*

4. Il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 prevede norme sanzionatorie sia per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti e di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, sia per la violazione delle disposizioni nazionali di adeguamento alle norme contenute nel regolamento stesso.
5. in caso di non conformità la normativa, (art. 138, Regolamento (UE) 625/2017) prevede, tra le azioni possibili, che l'autorità competente (ASL):
".....
1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore; e
b) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi. Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.
2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti:
a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;
b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori; L. 95/96 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.4.2017;
d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;
g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;
k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.
3. Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:
a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.
4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.
5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:
a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2."
6. la Regione Piemonte è intervenuta sulla materia con il D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 21-1278 (ad oggetto "Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revocando le deliberazioni della Giunta Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e

n. 79-7605 del 26/11/2007") all'Art. 13 (rubricato: Competenze dei Servizi ASL e attività di controllo ufficiale) dell'allegato 1 alla innanzi richiamata norma regionale si legge:

".... E' opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l'autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall'art. 138 del Regolamento UE 625/2017, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità; Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori ovvero in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l'ASL comunica l'esito del sopralluogo al titolare dell'impresa alimentare e adotta un provvedimento motivato di sospensione totale o parziale dell'attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate. Qualora l'operatore del settore alimentare non risolva le non conformità rilevate, l'ASL può procedere alla revoca della registrazione dell'impresa. Nel caso di sospensione totale dell'attività o di revoca, l'ASL comunicherà formalmente al Comune tale circostanza."

La Commissione Europea ha stabilito altre norme che integrano il Regolamento UE 2017/625 e definiscono come e da chi debbano essere eseguiti i controlli ufficiali, la documentazione necessaria e pratiche uniformi di controllo e valutazione.

Tra queste, troviamo:

1. Il Regolamento delegato (UE) 2019/624, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2. Regolamento delegato (UE) 2019/625, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano;
3. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi;
4. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
5. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati;
6. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri.

Pertanto ritenuto di dover individuare, nell'ambito della nostra organizzazione, i soggetti aventi titolo all'adozione dei provvedimenti tra quelli elencati dall'art. 138 del Regolamento CE 625/2017, secondo la rispettiva competenza e nello specifico:

- il Direttore della S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- il Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area A;
- il Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area B;
- il Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area C;

Su conforme proposta del responsabile del procedimento Dott. MAIMONE Pietro, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D. Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di individuare quali soggetti aventi titolo all'adozione provvedimenti tra quelli elencati dall'art. 138 del Regolamento UE 625/2017, secondo rispettiva competenza:
 - il Direttore della S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - il Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area A;
 - il Responsabile della S.S.D. Veterinario Area B;
 - il Responsabile della S.S.D. Veterinario Area C;
- di incaricare i direttori/responsabili sopra individuati di dotarsi di apposita procedura con elenco delle azioni previste dalla normativa vigente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro MAIMONE Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- di demandare al Servizio Affari Generali l'invio del presente atto ai seguenti destinatari:

DESTINATARI

Direttore della S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area A

Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area B

Responsabile della S.S.D. Servizio Veterinario Area C

Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO
Alessandra D'ALFONSO

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Pietro MAIMONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio: I.1.04.02

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.